

**GARA PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA, MESSA IN FUNZIONE, OPERAZIONE, GARANZIA BIENNALE FULL RISK E MANUTENZIONE DI UN ACCELERATORE CON TESTATA ISOCENTRICA PER IL TRATTAMENTO CON PROTONI DEI TUMORI PROFONDI – CIG 798956097A**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Tra

La **Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica** (nel seguito detta “CNAO” o “la Committente”), con sede in Pavia, Strada Campeggi, 53 - Codice Fiscale n. 97301200156 – nella persona del Presidente, prof. Gianluca Vago,

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_ nella persona del sig. \_\_\_\_\_, di seguito “la Società” o “il Fornitore”

Congiuntamente anche definite come “le Parti”

le quali, premesso che

- in data 31 luglio 2019 CNAO ha bandito una gara per l’affidamento della fornitura, posa in opera, messa in funzione e manutenzione biennale per un acceleratore con testata isocentrica per il trattamento con protoni dei tumori profondi;
- in data \_\_\_\_ la Commissione aggiudicatrice ha valutato l’offerta della Società come la migliore;
- in data \_\_\_\_\_ CNAO ha approvato la graduatoria ed aggiudicato la fornitura alla Società;
- quest’ultima ha ottemperato alle richieste di cui all’art. 23 del Disciplinare di gara;

Quanto sopra premesso, tra le Parti

**si conviene e stipula quanto segue**

**ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente documento, i seguenti termini avranno il significato rispettivamente indicato:

- “*Documentazione di gara*”: si intende per Documentazione di gara unitamente e complessivamente considerati i seguenti documenti: (i) indifferentemente, il bando inviato alla G.U.C.E. in data 31 luglio 2019 ed il bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 2 agosto 2019 (in

seguito, “*il Bando*”); (ii) il Disciplinare di gara (in seguito, “*il Disciplinare*”) ed i relativi allegati; (iii) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in seguito, “*il Capitolato*”); (iv) il presente Schema di Contratto; (v) l’Offerta tecnica ed economica presentata in gara dalla Società (in seguito, “*l’Offerta*”), comprensiva di tutti gli allegati indicati al punto 16 del Disciplinare di gara;

- “*Fornitura*”: la fornitura di un acceleratore con testata isocentrica per il trattamento con protoni dei tumori profondi comprensivo di tutto quanto descritto nel Capitolato così come di tutto quanto necessario per la sua posa in opera e messa in funzione a regola d’arte;
- “*Servizi*”: i servizi di garanzia, manutenzione full-risk e operazione oggetto dell’Offerta;
- “*Programma cronologico*”: il cronoprogramma presentato in gara dalla Società;
- “*Relazione tecnica*”: la Relazione tecnica presentata in gara dalla Società.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

**§ 2.1** Il presente Contratto regola l’esecuzione della Fornitura e dei servizi di garanzia, manutenzione full-risk e operazione da parte della Società.

## **ARTICOLO 3 - FORNITURA DEI COMPONENTI**

**§ 3.1** Nei termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto e nella Documentazione di gara il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura ed i Servizi in favore della Committente.

**§ 3.2** Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’esecuzione della Fornitura e dei Servizi, ivi compresi quelli connessi ed accessori, si intendono a completo carico del Fornitore.

## **ARTICOLO 4 - SUBAPPALTO**

**§ 4.1** Il Fornitore non potrà in alcun caso ed in alcuna misura subappaltare a terzi le prestazioni oggetto del presente Contratto, ad eccezione dei subappalti espressamente dichiarati in sede di Offerta.

**§ 4.2** Al subappalto autorizzato si applica l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **ARTICOLO 5 - NORME E CONTROLLI**

**§ 5.1** La Fornitura dovrà rispondere, nel suo complesso ed in ogni sua singola parte, (anche per quanto riguarda metodologie, strumenti e tecniche costruttive e di verifica) a tutte le prescrizioni contenute nella Documentazione di gara e in particolare nel Capitolato e nell’Offerta tecnica,

nonché a tutti i regolamenti e norme vigenti al momento della posa in opera e messa in funzione e operazione, e comunque a tutte le prescrizioni previste ai fini dell'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli organi e delle autorità preposti ai dovuti pareri, verifiche, autorizzazioni e controlli.

**§ 5.2** Tutti gli oneri derivanti dalla ottemperanza di quanto precede, ivi inclusi quelli connessi ad eventuali varianti alle originarie specifiche tecniche e costruttive della Fornitura per intervenute modifiche alla normativa vigente prima della accettazione, si intendono considerati e previsti nell'Offerta e come tali a totale carico del Fornitore. Fermo restando quanto precede, eventuali modifiche e/o aggiunte all'oggetto del Contratto rispetto alle specifiche originali, per renderli conformi alla normativa applicabile sopravvenuta, potranno costituire, ove sostanziali e su concorde valutazione della Committente e del Fornitore, motivo per prorogare, in tutto o in parte, i termini di consegna previsti.

## **ARTICOLO 6 - PROGRAMMA CRONOLOGICO E PENALI**

**§ 6.1** La Fornitura dovrà essere completata secondo il Cronoprogramma allegato all'Offerta della Società, dettagliato per fasi. Nel caso si verificassero ritardi comunque riconducibili alle attività facenti capo al Fornitore, che potrebbero influire sul rispetto della tempistica prevista, il Fornitore dovrà tempestivamente informarne CNAO, segnalandone le cause e le misure adottate per recuperare i ritardi medesimi.

**§ 6.2** A Fornitura accettata, secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente Contratto, comincerà a decorrere il periodo di garanzia full-risk offerto in gara ed allo spirare di quest'ultimo avranno avvio i Servizi di durata biennale. Allo scadere del periodo biennale dei Servizi il Contratto cesserà di diritto, senza bisogno di ulteriore preavviso.

**§ 6.3** CNAO si riserva il diritto di posticipare il termine per la consegna dell'acceleratore presso la propria sede, dandone informazione al Fornitore con un preavviso di quindici giorni, nei seguenti casi:

- qualora l'edificio destinato ad ospitare la fornitura non sia ancora disponibile e pronto all'uso;
- qualora non sia ancora pervenuto dall'Autorità competente il nulla osta per la radioprotezione.

**§ 6.4** Il mancato rispetto del cronoprogramma potrà ritenersi giustificato, e come tale non definibile come inadempimento del Fornitore tale da causare l'applicazione delle penali di cui al

successivo punto 6.6 e/o la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 13, esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che non sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili ai subappaltatori e/o ai subfornitori, a difficoltà sopravvenute negli approvvigionamenti, ad ostacoli o difficoltà tecniche nel conformare la Fornitura alle specifiche tecniche;
- qualora siano pattuite esplicitamente e per iscritto sospensioni o proroghe dei termini contrattuali;
- ove intervengano ritardi comunque imputabili all'organizzazione di CNAO che determinino direttamente un ritardo sul Cronoprogramma.

**§ 6.5** Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione della Fornitura determinato da una o più delle cause di cui al precedente 6.4, o qualora il CNAO invochi le cause di cui al paragrafo 6.3, il Fornitore avrà solo il diritto di chiedere la proroga dei termini contrattuali di un periodo da concordare e di norma non superiore al tempo perduto per le citate cause, senza poter vantare altra pretesa né diritto alcuno.

**§ 6.6** Qualora si verificasse un ritardo non giustificato sul Cronoprogramma, CNAO avrà diritto di applicare nei confronti del Fornitore una penale dell'1 per mille sul prezzo offerto per ogni giorno di ritardo accumulato, con il limite che la stessa non potrà superare il 10% della fornitura.

**§ 6.7** Il Fornitore può contestare l'applicazione della penale entro trenta (30) giorni dalla notifica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC. La Committente si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Le Parti riconoscono espressamente e convengono che le somme da pagare a norma del presente articolo hanno natura risarcitoria e non sanzionatoria e rappresentano un equo indennizzo dei danni che è ragionevolmente prevedibile possano derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

**§ 6.8** Fermo restando il diritto della Committente di applicare la penale di cui al paragrafo 6.6 sopra, ed eventualmente di dedurre il relativo importo dal prezzo della Fornitura da pagarsi al Fornitore, la Committente stessa si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno conseguente ai ritardi accumulati, sino alla concorrenza del 50% del prezzo del presente Contratto e/o, qualora i ritardi stessi risultassero intollerabili, di dichiarare risolto il Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

## **ARTICOLO 7 - TRASPORTO ED INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA**

**§ 7.1** La Fornitura dovrà essere consegnata, posata in opera e messa in funzione a cura, spese e sotto la esclusiva responsabilità del Fornitore, secondo la tecnica più aggiornata e con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano.

**§ 7.2** Il carico e trasporto fino alla sala di trattamento del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica avverrà a cura, spese e sotto la esclusiva responsabilità del Fornitore, che provvederà altresì a stipulare (a proprie spese e senza onere alcuno per il CNAO) un'adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto.

## **ARTICOLO 8 – ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA**

**§ 8.1** Appena possibile, e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla data di messa in funzione, si darà avvio ai test di accettazione.

**§ 8.2** Ad accettazione avvenuta, di cui verrà redatto apposito verbale, il Fornitore dovrà allegare la documentazione prevista dal paragrafo 11 del Capitolato, nonché il certificato CE ed ogni altro atto necessario.

**§ 8.3** La Fornitura verrà presa in consegna definitiva dalla Fondazione e la Fornitura si intenderà accettata e presa in consegna dalla stessa. Da tale data decorrerà il periodo di garanzia full-risk offerto in gara dal Fornitore, al termine del quale avrà inizio il periodo di manutenzione biennale di cui al successivo art. 9.

## **ARTICOLO 9 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI FORMAZIONE**

**§ 9.1** Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni di assistenza e manutenzione di cui all'art. 9 del Capitolato e comunque previsti nel documento "*Piano di operazione e manutenzione ed extra-disponibilità*" allegato all'Offerta tecnica presentata in gara, nonché le attività di formazione e training previste dall'art. 10 del Capitolato e dettagliate nel documento denominato "*Programma di formazione del personale CNAO*" allegato alla propria Offerta.

## **ARTICOLO 10 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**§ 10.1** Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente Contratto è pattuito in complessivi € \_\_\_\_\_,00 oltre a IVA nella misura di legge, se dovuta, ed è composto secondo quanto indicato

dal Fornitore nell'Offerta. Tale prezzo si considera a corpo e remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, di qualsiasi genere e natura, attuali e potenziali, comunque connessi con la Fornitura e le relative obbligazioni del Fornitore e non potrà essere soggetto ad alcun tipo di revisione.

**§ 10.2** Il prezzo della Fornitura sarà pagato all'Aggiudicatario con le seguenti modalità.

a) Per la fornitura dell'acceleratore:

- 5 milioni di euro alla firma del contratto quale anticipazione, previo rilascio di idonea cauzione a garanzia;
- dell'importo ancora dovuto:
  - o il 40% complessivo secondo stati di avanzamento della consegna, franco destino, dei materiali;
  - o il 50% all'accettazione della Fornitura;
  - o il 10% a saldo alla consegna della documentazione costruttiva – *as built* -, a seguito dell'accettazione di cui all'articolo 8.

b) Per il servizio di manutenzione:

- in rate trimestrali posticipate di pari importo.

Alle predette scadenze l'Aggiudicatario emetterà regolari fatture; il pagamento avverrà entro 60 giorni data fattura, senza interessi di sorta. Dopo la scadenza del termine di 60 giorni, decorreranno gli interessi di mora.

## **ARTICOLO 11 - GARANZIE**

**§ 11.1** Il Fornitore garantisce la conformità della Fornitura a quanto proposto in Offerta. Egli è altresì responsabile del fatto che siano stati ottenute tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e licenze per la fabbricazione e la vendita della Fornitura.

**§ 11.2** Il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva nei termini indicati dal Disciplinare di gara. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Committente.

**§ 11.3** Il CNAO ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

a) per l'applicazione delle penali;

- b) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno della Società;
- c) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**§ 11.4** Il Fornitore presta inoltre le garanzie previste all'art. 9 del Capitolato, nonché la garanzia del costruttore, per le macchine oggetto della Fornitura: il tutto fatto salvo il diritto della Fondazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno conseguente ai vizi e difetti riscontrati.

**§ 11.6** L'Aggiudicatario, nel dichiarare di essere pienamente cosciente dell'utilizzo e della funzione della Fornitura nell'ambito delle attività di CNAO e dell'utilizzo che della Fornitura sarà fatto, si obbliga ad indennizzare e tenere totalmente indenne la Committente in relazione a qualsivoglia pretesa, onere, indennizzo e spesa comunque relativi ad eventuali danni arrecati a terzi a causa di difetti e/o malfunzionamenti della Fornitura, di cui dichiara sin d'ora di assumere ogni e qualsiasi responsabilità anche ai fini del c.d. danno da prodotto, obbligandosi a mantenere al riguardo la copertura assicurativa con il massimale previsto nel paragrafo 11 del Capitolato.

## **ARTICOLO 12 - RECESSO**

**§ 12.1** La Fondazione, fino alla data di accettazione definitiva di cui all'art. 8, avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, senza obbligo di motivazione mediante semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento contenente la manifestazione della volontà di avvalersi di detta facoltà. Tale recesso diverrà efficace alla data di ricevimento della citata comunicazione.

**§ 12.2** Nel caso in cui la Fondazione eserciti la facoltà di recesso di cui al paragrafo 12.1, il Fornitore avrà diritto, in via esclusiva ed esaustiva, al pagamento dei costi documentati delle attività espletate per le forniture ancora non effettuate, quantificato alla data di efficacia del recesso, decurtato dell'importo delle eventuali penali nel frattempo maturate. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato da CNAO entro 60 giorni dalla data della sua concorde quantificazione risultante da atto scritto.

## **ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE**

**§ 13.1** La Committente avrà diritto di dichiarare risolto il presente Contratto per fatto e colpa del Fornitore, con semplice comunicazione scritta inviata allo stesso, nel caso di inadempimento di quest'ultimo ad una qualsivoglia delle obbligazioni facenti capo al medesimo in base al presente Contratto e previa, ove si tratti di inadempimenti suscettibili di essere sanati, diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. entro un termine di 15 giorni di calendario rimasta senza effetto.

**§ 13.2** In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il CNAO avrà diritto (a) di trattenere tutto il materiale (inclusa la documentazione anche tecnica) fino a quel momento consegnatogli dal Fornitore in esecuzione della Fornitura, (b) di incamerare la garanzia definitiva, (c) di ottenere la restituzione di tutti gli acconti sul prezzo della Fornitura stessa fino a quel momento pagati al Fornitore e (d) di vedersi corrisposto, a titolo di penale, un importo pari al 10% del prezzo della Fornitura. Oltre alla predetta penale, la Fondazione si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**§ 13.3** Costituisce in ogni caso giusta causa per dichiarare il Contratto risolto di diritto, anche senza previa diffida ad adempiere:

- il verificarsi di un'operatività dell'acceleratore ridotta al di sotto dell'80% nell'arco dell'anno;
- un ritardo ingiustificato nella consegna della Fornitura, rispetto alla data indicata nel Cronoprogramma, superiore a 120 giorni di calendario;
- quando il Fornitore sia in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o qualsiasi altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura;
- quando il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari previsti;
- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in ogni altro caso in cui si verifichi la perdita dei requisiti o l'insorgere delle cause ostative di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

## **ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

**§ 14.1** Il presente Contratto non può esser ceduto dal Fornitore, a pena di nullità.

**§ 14.2** E' consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto nei termini e alle condizioni di cui all'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 15 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE**

**§ 15.1** La Società si impegna a rispettare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi per i dipendenti e il personale dalla stessa impiegato nell'esecuzione della Fornitura e si obbliga in ogni caso a manlevare CNAO per ogni e qualsiasi istanza, pretesa, richiesta o responsabilità relativa a tali oneri.

#### **ARTICOLO 15 - SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE**

**§ 15.1** Le attività si svolgono in regime di cantiere e, pertanto, prima dell'inizio dei lavori il Fornitore deve fornire a CNAO il POS (Piano Operativo di Sicurezza) previsto dal titolo IV del d.lgs. n.81/08 e s.m.i., affinché sia approvato dal CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione). Allo scopo CNAO fornirà il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) redatto dal Coordinatore della sicurezza in osservanza al citato Titolo IV.

Il Fornitore deve fornire a CNAO anche la seguente documentazione (inserendola nel POS insieme alle altre informazioni richieste dal DPR 222/03 o allegandola a parte):

- elenco personale coinvolto nel Contratto, con relativa posizione assicurativa e previdenziale (INAIL, INPS, ecc. o normativa equivalente per il Paese di provenienza) e idoneità medica alla mansione (ove prevista dal documento di valutazione dei rischi).
- DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) -che dovrà essere fornito aggiornato- prima dei pagamenti o normativa equivalente.
- Settore Ateco o equivalente.
- Nome e cognome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza.
- Iscrizione alla Camera di Commercio, CCIAA o nei Registri previsti dal Paese di stabilimento;
- Analisi degli infortuni avvenuti negli ultimi 2 anni di attività.

**§ 15.2** Il materiale e le attrezzature forniti devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro in ogni aspetto, compreso quello documentale. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto sono a suo completo carico, nulla essendo dovuto dalla Fondazione CNAO.

**§ 15.3** Il Fornitore è responsabile di eventuali danni che possano derivare a CNAO o a terzi da inadempienza alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente da parte dei propri dipendenti e di eventuali subappaltatori ovvero da inadeguatezza delle apparecchiature ed attrezzature utilizzate o fornite nell'ambito del Contratto. La mancata adozione delle misure di tutela ovvero la ripetuta inosservanza delle norme di sicurezza e salute sul lavoro o di tutela dell'ambiente, verranno sanzionate da CNAO. In caso di grave e ripetuta inosservanza, dette inosservanze potranno costituire motivo di rescissione del Contratto. La Fondazione CNAO si riserva, con riferimento alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro e alla tutela dell'ambiente, la facoltà di:

- chiedere l'allontanamento di lavoratori, dipendenti o subappaltatori, che non rispettino le misure di tutela ovvero che non siano segnalati a CNAO con le modalità indicate nel presente Contratto;
- eseguire sopralluoghi di verifica sulla attuazione delle misure di tutela da parte del Fornitore.

Il Fornitore si impegna a fornire alla Fondazione CNAO ogni altra informazione (o suo aggiornamento) che la Fondazione ritenga di chiedere con riferimento alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell'ambiente.

## **ARTICOLO 16 – CONFLITTO DI INTERESSI**

**§ 16.1** Il Fornitore adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire conflitti di interessi, anche potenziali, e/o situazioni che possano compromettere l'imparziale e obiettiva esecuzione del Contratto. Un conflitto d'interessi può risultare in particolare da interessi economici, da affinità politiche o nazionali, da legami familiari o affettivi o da ogni altra pertinente connessione o comunanza d'interessi. Qualsiasi conflitto di interessi che possa manifestarsi nel corso dell'esecuzione del Contratto deve essere notificato senza indugio e per iscritto alla Committente.

**§ 16.2** Qualora insorga un conflitto di interessi, il Fornitore prende immediatamente tutti i provvedimenti necessari per risolverlo. La Committente si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati; se necessario, può richiedere l'adozione di ulteriori misure, entro il termine da essa stabilito.

**§ 16.3** Il Fornitore è tenuto ad adoperarsi affinché il proprio personale non venga a trovarsi in una situazione che possa generare un conflitto di interessi.

**§ 16.4** Il Fornitore si astiene da qualsiasi contatto che possa compromettere la sua indipendenza e dichiara che:

- non ha presentato e si impegna a non presentare nessuna offerta di qualsiasi tipo da cui possa derivargli un vantaggio ingiustificato a norma del presente Contratto;
- non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o di altra natura, qualora tale vantaggio costituisca una pratica illecita o si configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessi all'esecuzione del presente Contratto, e si impegna in tal senso anche per il futuro.

## **ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONI**

**§ 17.1** Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto o comunque inerenti la Fornitura dovranno essere sempre anticipate via fax ed inviate con raccomandata a.r. ai seguenti indirizzi.

### **Per CNAO:**

Pavia, Strada Campeggi, 53 – CAP 27100, Pavia

alla attenzione di: Direttore Generale

fax 0382/078901

mail: direttore.generale@cnao.it

PEC: sandro.rossi@pec.cnao.eu

### **Per ... :**

Via \_\_\_\_\_

alla attenzione di:

mail:

PEC: \_\_\_\_\_

**§ 17.2** Ogni variazione dell'indirizzo, PEC, email, numero di fax o di responsabile di una delle parti dovrà essere immediatamente comunicata all'altra parte.

## **ARTICOLO 18 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RISERVATEZZA**

**§ 18.1** La Società si obbliga a tenere CNAO indenne in ogni tempo contro ogni e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati dal Fornitore e/o dai suoi subappaltatori e subfornitori nell'esecuzione della Fornitura.

**§ 18.2** La Società si obbliga ad ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure a sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto in sede di formulazione dell'Offerta. La Società si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, salvo sempre il diritto della Committente di esigere dal Fornitore l'indennizzo dei danni (ivi inclusi i danni all'immagine) e delle spese che CNAO fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

**§ 18.3** Quelle parti delle Forniture per cui fosse imposta a CNAO la modifica o la sostituzione a seguito di contestazione in relazione al contenuto dei precedenti paragrafi del presente articolo, dovranno essere al più presto modificate e/o sostituite a completa cura e spese della Società, nel totale rispetto delle caratteristiche tecniche e di funzionamento e delle garanzie originariamente previste.

#### **ARTICOLO 19 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI**

**§ 19.1** Il Fornitore si impegna a trattare con la massima riservatezza, a non utilizzare né a comunicare a terzi informazioni o documenti connessi con l'esecuzione del presente Contratto. Tale impegno resta vincolante anche dopo l'esecuzione del Contratto.

**§ 19.2** Il Fornitore garantisce che l'impegno di riservatezza di cui al paragrafo 19.1 sia rispettato anche dal personale e dai collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**§ 19.3** Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - in forma scritta e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2018 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 15 del Regolamento citato e del D. Lgs. n. 101/2018. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

**§ 19.4** CNAO tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso.

**§ 19.5** Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità sopra descritte.

**§ 19.6** Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

**§ 19.7** Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 e ss.mm.ii. sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

## **ARTICOLO 20 - NORME APPLICABILI E DISPOSIZIONI VARIE**

**§ 20.1** Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Per quanto non previsto nella Documentazione di gara e nell'Offerta, si applicano le disposizioni del codice civile e il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto applicabile.

**§ 20.2** Nel caso di conflitto di disposizioni o di interpretazione tra i contenuti del presente Contratto e quelli dell'Offerta, le disposizioni contenute nel primo dovranno in ogni caso ritenersi prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle dell'Offerta stessa.

**§ 20.3** Eventuali tolleranze di una delle parti rispetto a inadempimenti dell'altra parte non potranno mai essere interpretate come acquiescenza o rinuncia a far valere il relativo diritto al corretto adempimento e/o al risarcimento dei conseguenti danni.

**§ 20.4** Il presente Contratto può essere modificato solo per concorde volontà delle Parti manifestata per iscritto.

#### **ARTICOLO 21 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**§ 21.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**§ 21.2** Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che il CNAO, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

**§ 21.3** Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**§ 21.4** Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al CNAO e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il CNAO.

**§ 21.5** Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di

diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

**§ 21.6** Il CNAO verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al CNAO, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che il CNAO, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

**§ 21.7** Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

**§ 21.8** Ai sensi della Determinazione ANAC n.4 del 7 luglio 2011 e della delibera n. 556 del 31 maggio 2017, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE**

**§ 22.1** Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e il Fornitore comunque connessa all'esecuzione del presente Contratto, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**ARTICOLO 23 – SPESE, TASSE, IMPOSTE**

**§ 23.1** Tutte le spese, tasse ed imposte dovute inerenti al presente Contratto sono a carico della Società.

Pavia,

Per ...

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per la Fondazione CNAO

Presidente

\_\_\_\_\_

Per espressa accettazione degli articoli 6, 10, 11, 12, 13 e 18:

Pavia,

Per

\_\_\_\_\_

Per la Fondazione CNAO

Presidente

\_\_\_\_\_